

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE

Riunito in camera di Consiglio nelle persone di

Dott.	Cesare	Castellani	Presidente rel.
Dott.	Daniela	Giannone	Giudice
Dott.	Andrea	De Magistris	Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5184/2019 V.G.

promossa da:

[redacted] nato a Ivrea il 9.7.1970, e [redacted] nata a Torino, il 15.10.1972, entrambi residenti a [redacted] ed elettivamente dom.ti in Imola, p.zza Gramsci 29, presso lo studio degli Avv. Marco Minocari e Michela Casale;

Parti adottanti

Nei confronti di:

[redacted] nato a Pinsk (Repubblica di Belarus) il 17.3.1988, residente in Pinsk (Repubblica di Belarus), [redacted]

Parte adottanda

e con l'intervento del P.M.

avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età

MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori [redacted] e [redacted] con ricorso depositato il 21.2.2019, adivano il Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. [redacted]



I ricorrenti esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro intenzione adottare il sig. [REDACTED]. Essi riferivano in particolare di aver accolto presso il proprio nucleo [REDACTED] per periodi significativi e più volte l'anno, sin dal 2008, nell'ambito di un programma internazionale di sostegno a minori in condizioni disagiate; i ricorrenti si erano altresì recati alcune volte a trovare il minore del Paese di origine. Con il trascorrere del tempo avevano quindi instaurato con [REDACTED] un importante rapporto affettivo, di carattere filiale, che si era viepiù consolidato e che essi desideravano ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.

Il Presidente fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé degli adottanti e dell'adottando, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.

Con ordinanza 24.5.2019 il Presidente, rilevata la presenza di un figlio minore della coppia degli adottanti [REDACTED] n. il 5.1.2009, a suo volta adottato con pronuncia del Tribunale per i minorenni), designava quale Curatore speciale del minore stesso l'Avv. Federica Bonanni onde rappresentarlo in giudizio ed esprimere una valutazione circa la compatibilità della richiesta adozione con le prerogative e il benessere del figlio minore già presente nel nucleo.

Il Curatore speciale si costituiva ritualmente in giudizio.

All'udienza del 10.6.2019 gli adottanti e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Il Curatore speciale si esprimeva in senso favorevole all'accoglimento della domanda.

Il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa la acquisizione del parere del P.M.

Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.

* * *

La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.

Invero gli adottanti [REDACTED] e I [REDACTED] sono persone che hanno ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo essi nati, rispettivamente, il signor [REDACTED] il 9.7.1970 e la signora [REDACTED], il 15.10.1972 e l'adottando il 17.3.1998 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.

Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti, persone in condizioni economiche per poter provvedere al mantenimento del ragazzo, e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione.



Va detto, ancora, che la presenza di figli del richiedente l'adozione costituisce, di regola, un impedimento, ma esso non è tuttavia assoluto risultando infatti superabile qualora, in presenza di figli maggiorenni, gli stessi facciano già parte della famiglia legittima dell'adottante e condividano il progetto sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale (Corte Costituzionale 11.5.1988 n. 557), oppure se il figlio minore risulti già inserito nel contesto affettivo della famiglia di accoglienza (Cass. 3.2.2006, n. 2426).

In questo caso, come osserva in modo condivisibile il Curatore del figlio minore [redacted], quest'ultimo e l'adottando si conoscono ormai da alcuni anni e si sono affezionati in occasione dei soggiorni in Italia, presso il nucleo degli adottanti, di [redacted] il figlio [redacted] ha, in buona sostanza, sviluppato un rapporto analogo a quello tra fratelli con l'adottando.

Quanto alle altre persone chiamate ad esprimere l'assenso a norma dell'art. 297 c.c., si dà atto che con sentenza 29.11.2006 il Tribunale della Provincia di Pinsk privò il sig. [redacted] dei diritti genitoriali rispetto al figlio minore, inserito in un istituto per minori e affidato alla tutela amministrativa delle autorità del luogo.

Per quanto concerne la madre dell'adottando, il prodotto certificato 22.11.2008 attesta il decesso della sig.ra [redacted] avvenuto l' 8.8.2008.

Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.

Tanto premesso, l'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.

P.Q.M.

Dispone farsi luogo all'adozione di [redacted], nato a Pinsk (Repubblica di Belarus) il 17.3.1988 da parte di [redacted], nato a Ivrea il 9.7.1970 e di [redacted] [redacted] nata a Torino, il 15.10.1972.

Dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante [redacted] e lo anteponga al proprio.

Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.

Così deciso in Torino in data 25 luglio 2019.

Il Presidente

Cesare Castellani

